

## FORNITURA DI SONDE PER LITOTRITORE DA DESTINARE ALL'U.O.C. UROLOGIA DELL'AORN S.G. MOSCATI DI AVELLINO-AFFIDAMENTO DIRETTO

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

	CODICE	PRODOTTI	QUANTITÀ				
Oggetto della fornitura e caratteristiche	EGSPL-PR340 Sonda ri EGSPL-PR183 Sonda ri	utilizzabile SHOCKPULSE 3.76 mm (11.3 Fr) x 396 mm utilizzabile SHOCKPULSE 3.40 mm (10.2 Fr) x 396 mm utilizzabile SHOCKPULSE 1.83 mm (5.5 Fr) x 418 mm utilizzabile SHOCKPULSE 1.50 mm (4.5 Fr) x 564 mm					
Durata della fornitura	36 (trentasei) mesi.						
Modalità di consegna della merce	Città Ospedaliera, Servizio dal lun. al ven. dalle 8:30 al II Fornitore è tenuto a grelativamente al trasporto conservare a temperatura para L'A.O.R.N. Moscati non avvenute in deroga alle concordate con il Responso II Fornitore si impegna a conservazione e di efficier prodursi o essere prodott operazioni di trasporto e meteorologiche, dello state state affidate le operazioni L'accettazione, da parte fornitrice dalla responsabi rilevabili all'atto della conse Tutti gli oneri sono a cari oltre ad essere conformi a sono forniti nel rispetto de commercio, nonché di tut dell'A.O.R.N. e/o altro in merce ed alla firma dei Do Qualora il personale di cu ritirarla ed a sostituirla cor dei prodotti forniti per qui sede di utilizzo. Anche in ore, dalla contestazione.	arantire il corretto adempimento degli obblighi norma e alla conservazione di tutti i prodotti, con specifico riparticolare trasportandoli in idonei contenitori termici. si riterrà responsabile di eventuali smarrimenti della me condizioni indicate. Eventuali deroghe di consegna abile del Magazzino Richiedente.  fornire i prodotti di cui trattasi nelle perfette condizioni nza, con garanzia da ogni avaria o danni evidenti e/o oci per effetto, ad esempio, dello stato di magazzinaggio e di consegna, dell'influenza sui prodotti delle condizio chimico-fisico delle materie, di difetto imputabile al predette, di imballaggi scarsi o inadatti.  dell'A.O.R.N. Moscati, della merce consegnata non lità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparentegna.  co del Fornitore; lo stesso garantisce che i prodotti oggi alle prescrizioni di legge per le categorie merceologiche elle prescrizioni del presente capitolato e delle norme sullite le norme di settore specifiche applicabili. Solo il per caricato indicato nell'ordine di fornitura, è autorizzato al	civi e di diligenza guardo a quelli da erce per consegne dovranno essere di imballaggio, di culti, che possano precedente, delle ioni ambientali e ersonale cui sono solleva l'Impresa ti od occulti non etto del contratto, cui appartengono, a produzione e sul sonale dipendente ricevimento della tore sarà tenuto a la non conformità a consegna e/o in azione entro le 48				



prodotto presso altro fornitore con addebito degli eventuali oneri alla ditta inadempiente.

L'A.O.R.N. non risponderà di eventuali danni subiti dai prodotti non conformi, in conseguenza della giacenza oltre le 48 ore.

Il Fornitore non acquisisce il diritto al pagamento dei beni qualora i vizi vengano, in qualsiasi momento contestati. La firma all'atto del ricevimento della merce rappresenta la mera ricezione. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino Richiedente. Il Fornitore si impegna ad acquisire e rendere disponibili flussi dati in modalità digitale, con caratteristiche e formati conformi alle specifiche della Regione Campania riguardanti la dematerializzazione dei documenti. Le consegne, salvo diverso termine indicato nell'ordine, dovranno essere effettuate entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'ordine stesso, salvo casi di dichiarata urgenza, per i quali il Fornitore è tenuto alla consegna nel termine di 48 ore. All'atto di ogni consegna il Fornitore dovrà presentare all'addetto al Magazzino Richiedente apposito documento di trasporto, in tre copie nella quale risultino, dettagliatamente indicate, codice a barre (per lettura ottica), codice prodotto del fabbricante e del distributore in caso sia diverso, descrizione dettagliata, quantità, lotto di fabbricazione e scadenza dei singoli beni forniti.

Uno dei documenti, dai quali deve risultare in modo leggibile e chiaro la firma per esteso del ricevente, sarà restituito al fornitore o all'incaricato della consegna. Qualora le merci non venissero comunque consegnate entro i termini stabiliti e nelle quantità richieste, l'A.O.R.N. Moscati avrà il diritto di provvedere direttamente altrove, a spese dell'Aggiudicatario, il quale sarà tenuto a rimborsare all'A.O.R.N. il maggiore prezzo pagato e/o le altre spese sostenute; salvo sempre il risarcimento di tutti gli altri eventuali oneri, spese e pregiudizi che per tali fatti potessero derivare.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si dovesse determinare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si applicheranno i seguenti indici conformemente alle disposizioni di cui all'Allegato II.2 – bis "Modalità applicazione delle clausole di revisione dei prezzi" al D. Lgs. 36/2023:

Clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del D. L. 4/2022

Descrizione della fornitura e/o prestazione	CPV	Tabella di riferimento	Indice sintetico da utilizzare	Codice ATECO associato	Frequenza del monitoraggio
	33190000- 8 – Dispositivi e Prodotti Medici Vari	D1	PPI Prezzi alla produzione dell'industria	[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche	Semestrale  (a partire dal secondo anno di validità del contratto)



A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno, da intendersi quali i 12 mesi dalla data di stipula del contratto (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), il prezzo (di seguito "Prezzo oggetto di Rilevazione") sarà oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice, in base agli indici di cui alla suddetta tabella. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra detti indici di Riferimento disponibili alla data di stipula del Contratto e quella disponibile nel mese antecedente la scadenza del Periodo di Rilevazione.

Qualora la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5% i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, previa istruttoria e su istanza di parte, a partire dal primo mese successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando al Prezzo oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all' 80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

In particolare, il procedimento di revisione deve essere attivato solo su istanza motivata di parte che dovrà recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi, supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi.

Qualora emerga dall'istruttoria l'effettiva necessità di revisione dei prezzi, a far data dalla conclusione del relativo Periodo di rilevazione, il corrispettivo potrà essere adeguato applicando al Prezzo oggetto di Rilevazione un incremento pari all'80% dell'incremento del prezzo, detratta l'alea del 5%, sulla base della variazione percentuale tra l'indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del Contratto e quella disponibile nel mese antecedente la scadenza del Periodo di Rilevazione.

L'A.O.R.N., con proprio Provvedimento, procederà all'aggiornamento del Prezzo oggetto di Rilevazione – in caso di aumento degli stessi, previa istanza del Fornitore – limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

Penali

I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.